



**TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA INSERIRE QUI LA DATA E IL NUMERO DELLA LEGGE
"Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)**

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 67

Disposizioni normative in materia sanitaria.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 132/1997)

- [1. All'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) dopo le parole "1) Servizi di Medicina dello Sport" sono inserire le seguenti: "1-bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport".]

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2015, N. 1

Proroga termini e altre disposizioni urgenti.


Art. 12

(Modifiche all'articolo 3 della L.R. 132/1997)

- [1. All'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive", le parole "2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "2. Centri di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale".]

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.




Art. 2
(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonche' dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresì alle attivita' di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attivita' gia' operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante e' calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. **Il contributo è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attività stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019.** Nel caso di attivita' avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante e' calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attivita' sino al mese di marzo 2020.
5. Il contributo e' determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
 - a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo e' di trecento euro.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.
9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando prioritita' alle istanze:
 - a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
 - b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
 - c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societa' in house della Regione Fi.R.A. S.p.A..

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale inserire qui la data e il numero della legge "Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie" sono i seguenti:



LEGGE 26 OTTOBRE 1971, N. 1099
Tutela sanitaria delle attivita' sportive.

Art. 8

Il Ministro per la sanita', avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica Istruzione.

DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Art. 42-bis

(Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 3

(Autorizzazione alla realizzazione)

1. La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilita' con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilita' programmatica regionale, atto-obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validita' di un anno solare.
2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno gia' ottenuto, con la normativa in essere, il parere di accoglibilita' dalla Regione sono esentate dal presentare le domande di autorizzazione alla realizzazione.
3. Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l'atto del fabbisogno.
4. Le domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o sociosanitaria sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.
5. Il Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento. L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:
 - a) del parere di compatibilita' con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;
 - b) del parere di congruita' del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;
 - c) del parere di congruita' del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Il parere di compatibilita' di cui alla lettera a) e' rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.

Il parere di congruita' di cui alla lettera b) e' rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.

Il parere di congruita' di cui alla lettera c) e' rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta giorni.

Il Comune, nei quindici giorni successivi dal termine dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta regionale.

6. Il procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

